



Comune di CUSANO MUTRI

Provincia di BENEVENTO

COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE

Ordinanza n° 67

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. QUARANTENA PRECAUZIONALE DOMICILIARE

IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione. Visto l'art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale.

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, nonché il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali.

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020.

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020.

Viste le circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1° febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001 dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020.

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

Considerata che è pervenuta in data 20.04.2020, dal Comando Polizia Municipale di Cerreto Sannita - nota prot. n. 317/2020, con la quale veniva comunicato che personale del suddetto Comando, durante l'espletamento del servizio avevano accertato e verbalizzato ai sensi del D.L. n. 19 del 25.03.2020 _1_ sig. _XXXXXX, nat_ a XXXXX (XXXX) il XXXXX e residente in Cusano Mutri alla via/c.da XXXXX n. XX, per violazione alla normativa volta al contenimento della diffusione epidemiologica da COVID-19;

Considerato che ai sensi dell'Ordinanza n. 23 del 25.03.2020 del Presidente della Regione Campania, la trasgressione degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta, altresì, per l'esposizione al rischio di contagio del trasgressore, l'obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e l'obbligo immediato per il trasgressore medesimo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

Considerato che _1_ sig. _XXXXXXXXX ha trasgredito i suddetti obblighi il giorno 20.04.2020 alle ore 10,30 e pertanto dovrà osservare la permanenza domiciliare di cui al punto precedente fino al giorno 04.05. 2020;

Visti gli scritti difensivi pervenuti in data 21.04.2020 a firma del sig. XXXXXXXX, con il quale ha rappresentato lo stato di necessità che lo ha indotto allo spostamento, essendo lo stesso domiciliato presso la moglie XXXXXXXX alla via Località XXXXXXXX n. XXX del Comune di XXXXXXXXXX e doveva recarsi alla località Bocca della Selva del Comune di Cusano Mutri ad accudire gli animali presso l'azienda agricola della moglie, dove il predetto risulta collaboratore principale;

Preso Atto che il predetto è l'unico collaboratore principale, per la cura degli animali, dell'azienda agricola XXXXXX, e la misura della quarantena domiciliare comporterebbe un grave pregiudizio per la sopravvivenza degli animali stessi;

Ritenuto di disporre nei confronti del predetto la misura della quarantena domiciliare con isolamento fiduciario con divieto di contatti sociali, consentendo allo stesso gli spostamenti giornalieri dal domicilio della moglie nel Comune di XXXXXX località XXXXX n. XXX fino alla località XXXXX del Comune di Cusano Mutri, al solo scopo di raggiungere la stalla per la cura degli animali e senza fermate lungo il percorso;

Viste le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di più' ambiti sul territorio comunale e nazionale, in assenza di immediate misure di contenimento;

Preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Viste le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 2 della citata ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020, riunitosi in data odierna.

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19, anche in relazione alle evidenze scientifiche emergenti.

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Nella qualità di ufficiale di governo e di autorità comunale di protezione civile, sanitaria e di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 3 del DPCM dell'1 marzo 2020;

Vista la legge n. 241/1990;

Visti gli artt. 50-54 del D.lgs. n. 267/2000;

A tutela della pubblica e privata incolumità,

ORDINA

- 1) E' fatto obbligo al_ sig._ XXXX, sopra generalizzat_, di osservare la misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario con divieto di contatti sociali e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino al giorno 04.05.2020, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 23 del 25.03.2020, con esclusione degli spostamenti giornalieri per il raggiungimento della stalla (andata e ritorno) dal proprio domicilio presso il nucleo familiare sito nel Comune di XXXXXXXX XXXXXX XXXXX n. XX, alla località XXXXXXXX n. XXX del Comune di Cusano Mutri, dove ha sede la stalla e divieto assoluto di fermate lungo il percorso.

AVVERTE

in caso di inosservanza alla presente ordinanza, l'intervento sarà effettuato coattivamente, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania nel termine di giorni 60, o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

DISPONE

Che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, venga notificata all'interessato/a e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line del comune nei modi di legge.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

La presente è trasmessa a: Prefetto di Benevento, Al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl BN 1 di Benevento, al Comando Stazione Carabinieri di Cusano Mutri, al locale Comando di Polizia Municipale.

È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Cusano Mutri, 21 aprile 2020

IL SINDACO

Dott. Giuseppe Maria MATURO